



COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 28-07-2026

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2026.
Determinazione delle agevolazioni e scadenze del tributo.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20:00**, presso la Sala Consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

FRANCESE ROBERTO	SINDACO	Presente
ROSSINI GREGORIO	VICE SINDACO	Presente
CESA STEFANIA	ASSESSORE	Presente
CANELLA KATIA	CONSIGLIERE	Presente
CORBELLARO GIULIA	CONSIGLIERE	Assente
NOSOTTI CORRADO	ASSESSORE	Presente
SIPIONE ELENA	CONSIGLIERE	Presente
ROGNONE LAURA	ASSESSORE	Presente
GARDINO MARCO	CONSIGLIERE	Presente
ORLANDI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
BELTARRE LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
CATTO SARA	CONSIGLIERE	Assente
DEANTONIO MARCO	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti 10, Assenti 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Natale Angela Maria che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott. FRANCESE ROBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2026. Determinazione delle agevolazioni e scadenze del tributo.**

IL SINDACO

Dà lettura del punto di cui in oggetto e unitamente all'Assessore Avv. Rognone relazionano quanto segue:

RILEVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

CONSIDERATO che La Legge di Bilancio 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 – GU Serie Generale n.301 del 30-12-2025 Suppl. Ordinario n. 42 – interviene in modo strutturale sul calendario degli adempimenti degli Enti Locali in materia di TARI, posticipando le tempistiche di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), delle tariffe e del Regolamento TARI dal 30 aprile al 31 luglio, a partire dall'esercizio 2026, al fine di assicurare ai comuni un maggior lasso di tempo per superare le difficoltà incontrate per l'approvazione dei piani finanziari;

VISTA la legge n. 147/2013 e richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo e ss., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... *... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*"
- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 27/04/2023 il quale all'articolo 10 comma 5) demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 29/03/2022 ad oggetto: “Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 per il Comune di Robbio”, nella quale in qualità di ETC viene individuato lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif, al fine di identificare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”;

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

VISTA la Determina 7 novembre 2025 n. 1/2025 - DTAC, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 397/2025/R/Rif;

VISTA la stessa Determinazione 1/2025 citata con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025 ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come “*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la*

normativa vigente”;

CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il Comune di Robbio non è istituito ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto le citate funzioni sono svolte dal comune medesimo;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RICHIAMATO il PEF Tari 2026_2029 approvato al precedente punto all'ordine del giorno di questo C.C. e dato atto che i costi da finanziare con le tariffe per gli anni 2026 e 2027, sono così ripartiti:

PEF 2026 Costi complessivi (al netto Miur) € 878.511,00 così ripartiti:

costi fissi € 565.806,00

costi variabili € 312.705,00

PEF 2027 Costi complessivi (al netto Miur) € 890.719,00 così ripartiti:

costi fissi € 576.458,00

costi variabili € 314.261,00

Dato atto che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

71 % a carico delle utenze domestiche;

29 % a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO di confermare le seguenti riduzioni Tari, per la sola parte variabile, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento “Riduzioni per particolari condizioni d'uso”:

- a) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
- b) 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo
- c) un terzo di riduzione in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza
- d) 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero;

RITENUTO di confermare la riduzione Tari per compostaggio domestico pari al 10% per la sola parte variabile della tariffa, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

RITENUTO di confermare le seguenti riduzioni Tari per le utenze non domestiche, come indicato dai rispettivi articoli del Regolamento Tari:

- locali con contestuale produzione di rifiuti speciali e urbani (art. 17) = riduzione 40% parte

variabile

- minore produzione di rifiuti per smaltimento in proprio e avvio al recupero (art. 22) = riduzione 40% parte variabile
- superfici con produzione di rifiuti tossici o speciali (art. 17) = riduzione 100% parte variabile
- superfici di locali in cui avviene l'avvio al riciclo dei rifiuti = art. 23 e 24 secondo le percentuali ivi indicate

DISPOSTO che la copertura della spesa per le riduzioni di cui ai punti precedenti è ottenuta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- o è stato rispettato il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

RILEVATO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

PRESO ATTO dunque dei coefficienti Ka e Kb adottati per le utenze domestiche a base del calcolo delle tariffe per l'anno 2026, come da tabelle che seguono:

Ka - coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti nucleo familiare

N.componenti	Ka Nord	Ka Centro	Ka - Sud	APPLICATO
1	0,80	0,86	0,81	0,80
2	0,94	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02	1,05
4	1,14	1,10	1,09	1,14
5	1,23	1,17	1,10	1,23
6 o più	1,30	1,23	1,06	1,30

Kb - coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

N.componenti	MINIMO	MEDIO	MASSIMO	APPLICATO
1	0,60	0,80	1,00	0,60
2	1,40	1,60	1,80	1,60
3	1,80	2,00	2,30	1,80
4	2,20	2,60	3,00	2,20
5	2,90	3,20	3,60	3,20
6 o più	3,40	3,70	4,10	3,70

PRESO ATTO dei coefficienti Kc e Kd adottati per le utenze non domestiche a base del calcolo delle tariffe per l'anno 2026, come da tabelle che seguono:

Tabella del Coefficiente KC per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cod.Att.	Attività	Nord min.	Nord max	APPLICATO
1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	0,40	0,67	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	0,76	0,88	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,38
6	Esposizioni,autosaloni	0,34	0,51	0,31
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,95
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,75
10	Ospedali	1,07	1,29	1,07
11	Uffici,agenzie,studi professionali	1,07	1,52	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,92
13	Negozi di abbigliamento,calzature,ferramenta,cartoleria,libreria	0,99	1,41	1,13
14	Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze	1,11	1,80	1,44
15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti, cappelli e ombrelli,antiquariato	0,60	0,83	0,67
16	Banchi di mercato durevoli	1,09	1,78	1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista	1,09	1,48	1,40
18	Attività artigianali tipo botteghe falegname,idraulico,fabbro,elettricista	0,82	1,03	1,03
19	Carrozzerie,autofficina,elettrauto	1,09	1,41	1,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55
22	Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie,pub	5,57	9,63	3,12
23	Mense,birrerie,amburgherie	4,85	7,63	4,85
24	Bar caffè pasticcerie	3,96	6,29	2,54
25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi alimentari	2,02	2,76	2,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,24
27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio	7,17	11,29	4,00
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,56
29	Banchi di mercato di generi alimentari	3,50	6,92	3,50
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,04

Per le categorie n.6-9-12-19-22-24-26-27 si è applicato l'art.2 D.L. 16/2014 prorogato anche per l'anno 2026 convertito nell'art.1 comma 27 L.208/2015

Tabella del Coefficiente KD per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod.Att.	Attività	Nord min.	Nord max	APPLICATO
-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------

1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	3,28	5,50	3,28
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	6,25	7,21	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	3,10
6	Esposizioni,autosaloni	2,82	4,22	2,54
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,76
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	6,17
10	Ospedali	8,81	10,55	8,81
11	Uffici,agenzie,studi professionali	8,78	12,45	12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	7,55
13	Negozi di abbigliamento,calzature,ferramenta,cartoleria,libreria	8,15	11,55	9,24
14	Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze	9,08	14,78	11,82
15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti, cappelli e ombrelli,antiquariato	4,92	6,81	5,45
16	Banchi di mercato durevoli	8,90	14,58	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista	8,95	12,12	11,00
18	Attività artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricista	6,76	8,48	8,48
19	Carrozzerie,autofficina,elettrauto	8,95	11,55	8,95
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,50
22	Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie,pub	45,67	78,97	25,58
23	Mense,birrerie,amburgherie	39,78	62,55	39,78
24	Bar caffè pasticcerie	32,44	51,55	20,77
25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e fomaggi,generi alimentari	16,55	22,67	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	10,08
27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio	58,76	92,56	32,91
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	12,82
29	Banchi di mercato di generi alimentari	28,70	56,78	28,70
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	8,56

Per le categorie n.6-9-12-22-24-26-27 si è applicato l'art.2 D.L. 16/2014 prorogato anche per l'anno 2026 convertito nell'art.1 comma 27 L.208/2015

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e

calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Vista la Deliberazione di ARERA [1 aprile 2025 133/2025/r/rif](#) avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del DPCM. 21 gennaio 2025 n. 24 che istituisce la componente perequativa *UR3,a* pari a € 6,00 per utenza all'anno;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21/04/2026 di approvazione procedura per la richiesta dell'acconto e delle scadenze della tari 2026;

RITENUTO di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento a saldo per la TARI dovuta sull'anno 2026, mediante la seguente cadenza temporale:

1 RATA: 15 SETTEMBRE 2026 nella misura del 50% del saldo

2 RATA: 15 DICEMBRE 2026 nella misura del 50% del saldo

Pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 15 SETTEMBRE 2026;

Ultimata l'illustrazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto in premessa indicato e qui interamente riportato,

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

Responsabile servizio interessato: Rag. Annalisa Marinoni

Responsabile del servizio finanziario: Rag. Annalisa Marinoni

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Con voti espressi nei termini di legge, da cui risulta:

Presenti: n. 10

Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

1. DI DICHIARARE tutte le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. DI APPROVARE le tariffe della TARI da adottare per l'anno 2026 che danno complessivamente copertura al Piano economico Finanziario della Tari di € 878.511,00, che si riassumono con le seguenti risultanze:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Componenti	Tariffa mq	Quota Componenti
------------	------------	---------------------

1	0,5576	65,6107
2	0,6552	174,962
3	0,7319	196,8322
4	0,7946	240,5727
5	0,8573	349,9239
6	0,9061	404,5995

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Att.	Attività	Tariffa mq	Quota Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,8091	1,4338
2	Cinematografi e teatri	0,6069	1,0929
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,2136	2,142
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,78	3,1518
5	Stabilimenti balneari	0,7686	1,3552
6	Esposizioni, autosaloni	0,627	1,1104
7	Alberghi con ristorante	3,3172	5,8796
8	Caserme, Convitti, Pensioni, Alberghi senza ristorante	1,9216	3,3923
9	Case di cura e riposo	1,517	2,6972
10	Ospedali	2,1643	3,8513
11	Uffici e agenzie	3,0744	5,4425
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,8608	3,3005
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,2856	4,0393
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,9127	5,1671
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,3552	2,3825
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,2047	3,8906
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,8317	4,8086
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,0834	3,707
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,0227	3,9125
20	Attivit... industriali con capannoni di produzione	0,6069	0,8962
21	Attivit... artigianali di produzione beni specifici	1,1125	1,9672
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,3108	11,1823
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,81	17,3898
24	Bar, caffè, pasticceria	5,1376	9,0796
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,0858	7,2348
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,5082	4,4065
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,0907	14,3866
28	Ipermercati di generi misti	3,1554	5,6042
29	Banchi di mercato generi alimentari	7,0794	12,5462
30	Discoteche night club	2,1036	3,742

Conseguentemente la Tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art.24 del Regolamento, per

le categorie 16 e 29 è determinata con l'applicazione di una maggiorazione del 100% dei coefficienti specifici:

Cat. 16 Banchi di mercato durevoli =€ 0,0334/mq al giorno

Cat. 29 Banchi di mercato di generi alimentari=€ 0,1076/mq al giorno

3. DI CONFERMARE le seguenti riduzioni Tari, per la sola parte variabile, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento "Riduzioni per particolari condizioni d'uso":

- a) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
- b) 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo
- c) un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza
- d) 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero

DI CONFERMARE la riduzione Tari per compostaggio domestico pari al 10% per la sola parte variabile della tariffa, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

DI CONFERMARE le seguenti riduzioni Tari per le utenze non domestiche, come indicato dai rispettivi articoli del Regolamento Tari:

- locali con contestuale produzione di rifiuti speciali e urbani (art. 17) = riduzione 40% parte variabile
- minore produzione di rifiuti per smaltimento in proprio e avvio al recupero (art. 22) = riduzione 40% parte variabile
- superfici con produzione di rifiuti tossici o speciali (art. 17) = riduzione 100% parte variabile
- superfici di locali in cui avviene l'avvio al riciclo dei rifiuti = art. 23 e 24 secondo le percentuali ivi indicate

4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, specificate in premessa;

5. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura del 5% determinata dalla Provincia di Pavia;

6. DI DARE ATTO che risultano dovute, per ogni utenza, in aggiunta alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - UR3,a per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del DPCM. 21 gennaio 2025 n. 24 € 6,00 per utenza per anno;

7. DI APPROVARE con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta, mediante la seguente cadenza temporale:

1 RATA: 15 SETTEMBRE 2026 nella misura del 50% del saldo

2 RATA: 15 DICEMBRE 2026 nella misura del 50% del saldo

Pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 15 SETTEMBRE 2026;

8. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi con le medesime modalità di cui alla precedente votazione, risulta:

Presenti: n. 10

Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 28-07-2026

Il Responsabile del Servizio
Rag. ANNALISA MARINONI

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 28-07-2026

Il Responsabile del Servizio
Rag. ANNALISA MARINONI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. FRANCESE ROBERTO

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Natale Angela Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Robbio,

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Natale Angela Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Robbio,

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Natale